



## **Valutazione dello stress lavoro-correlato**

**Dal 1° agosto 2010 decorre l'obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato**, infatti ai sensi del Comma 1-bis art. 28 D.Lgs. 81/2008 (modificato dall'articolo 18 del D.Lgs. 106 del 2009) la valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato.

### **La valutazione del rischio collegato allo stress lavorativo**

La valutazione del rischio concernente lo stress, richiede l'adozione degli stessi principi e processi basilari di altri pericoli presenti sul luogo di lavoro: identificare le fonti di stress, decidere quali azioni è necessario intraprendere, riportare sul DVR (documento di valutazione dei rischi) i risultati della valutazione e revisionarli a intervalli appropriati.

### **Aspettare l'ultimo momento può essere controproducente**

Se si decide di affidarsi al consulente, con poco tempo per scegliere e decidere, il rischio è quello di doversi accontentare del primo venuto (magari senza aver tempo di verificarne le reali competenze) e/o valutare la scelta solo sul piano economico.

Spesso la proposta economica più bassa non è la migliore relativamente ad una tematica così "particolare".

Infatti la valutazione del rischio da stress lavoro correlato si concretizza con un processo conoscitivo e decisionale che prevede innanzitutto la individuazione di indicatori di manifestazioni del fenomeno in esame.

In altri termini ciò che si deve valutare sono le condizioni di lavoro che producono variazioni alle molteplici dimensioni fisico chimiche e psicosociali che caratterizzano l'esperienza lavorativa, con intensità e/o frequenza tali da rendere insufficienti le risorse individuali e sociali di coping disponibili ai lavoratori;

quindi lo scopo di queste valutazioni è fornire informazioni **sulla eventuale necessità** di modificare intensità e/o frequenza e/o qualità della "domanda lavorativa", o intervenire a sostegno delle risorse individuali e sociali di coping disponibili ai lavoratori.

**Pertanto l'Istituto Ambiente Europa** per la "valutazione del rischio da stress lavoro correlato" si avvale di un'equipe di Psicologi del Lavoro e delle Organizzazioni, iscritti all'Albo Professionale, che analizzate le svariate situazioni aziendali, individuano e applicano, di volta in volta, il metodo più efficace ai fini della valutazione (e spesso anche il più economico).

Ricordiamo altresì (*dall' Ordinamento della professione dello psicologo – Legge 18/02/89 n. 56*):

Art. 1 (Definizione della professione di psicologo)

1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito

psicologico rivolte alle persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Art. 2 (Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo)

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.